

Puglia

L.R. 8-9-1988 n. 28

Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 28 settembre 1988, n. 167, suppl. ord.

## **L.R. 8 settembre 1988, n. 28 <sup>(1)</sup>.**

### **Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 28 settembre 1988, n. 167, suppl. ord.

(2) Con *L.R. 10 agosto 2001, n. 22* è stata adottata la bandiera della Regione Puglia.

---

#### **Art. 1**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 dello statuto regionale, sono adottati lo stemma ed il gonfalone quali simboli ufficiali della Regione Puglia <sup>(3)</sup>.

2. Sono, altresì, stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

---

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2015, n. 38*.

---

#### **Art. 2**

1. Lo stemma della Regione Puglia è costituito da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero d'olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di azzurro, rappresentato dal bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge.

---

#### **Art. 3**

1. Il gonfalone della Regione presenta un drappo rettangolare di mt. 2 x 1 di bianco con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro «Regione Puglia» sotto la quale campeggia lo stemma sopra descritto, rappresentato dal bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge.

2. L'esposizione e l'uso del gonfalone della Regione nelle pubbliche funzioni avverrà esclusivamente nei casi previsti dalla legge della Repubblica.
  3. Il gonfalone verrà custodito nell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale.
- 

---

**Art. 3-bis**  
*Fascia* <sup>(4)</sup>.

1. La fascia della Regione Puglia, rappresentata nell'allegato "E" è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore bianco, con due pali di verde e rosso con la scritta centrata in oro "Regione Puglia" e frange alle due estremità di colore argento. In prossimità di tali frange sono apposte due coccarde del tricolore italiano, una per ogni lato. In posizione centrale, ai fini della sua immediata visibilità, è sovrapposto lo stemma costituito da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero d'olivo in campo di argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di azzurro.
3. La fascia ha una larghezza di sedici centimetri. La banda centrale di colore bianco ha una larghezza pari a otto centimetri e i due pali verde e di rosso hanno una larghezza ciascuno pari a due centimetri.
4. La fascia in uso al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è caratterizzata dalla indicazione, sotto lo stemma, con le parole rispettivamente "Presidenza della Giunta" e "Presidenza del Consiglio" riportate con caratteri più piccoli.
5. Il Presidente della Giunta regionale in caso di propria assenza può delegare l'uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale, a un assessore e, in caso di loro impedimento, a un consigliere regionale.
6. Il Presidente del Consiglio regionale può delegare l'uso della fascia prioritariamente a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o, in caso di loro impedimento, ad altro consigliere.

---

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2015, n. 38.

---

**Art. 4**

1. Il sigillo della Regione è di forma circolare, al centro riporta lo stemma rappresentato dal bozzetto allegato C), che forma parte integrante della presente legge, e sulla bordatura la dicitura «Regione Puglia» con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo è assegnato.
-

---

**Art. 5**

1. Il sigillo è assegnato:

- al Consiglio regionale ed al suo Presidente;
- al Presidente della Giunta regionale.

2. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi sopra indicati.

3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

---

---

**Art. 6**

1. La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

---

---

**Art. 7**

1. L'uso dei simboli della Regione è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente.

---

---

**Art. 8**

1. Al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, alle deputazioni dell'Assemblea regionale presenti a manifestazioni ufficiali nel territorio della Regione, compete l'uso della bandiera distintiva raffigurata nel bozzetto allegato D), che forma parte integrante della presente legge.

---

---

**Art. 9**

*Norma Finanziaria.*

1. L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000, trova copertura nel capitolo 0001485 del bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 "Stemma e gonfalone della Regione Puglia", che viene istituito con la presente legge, previo prelevamento di pari somma, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente".

---

---

Allegati <sup>(5)</sup>.

---

(5) Si omettono gli allegati. Successivamente, i suddetti allegati sono stati modificati dall'*art. 1, L.R. 10 maggio 2011, n. 8* e dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2015, n. 38* e relativo allegato 1.

---

Puglia

L.R. 10-8-2001 n. 22

Adozione della bandiera della Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 27 agosto 2001, n. 129.

## **L.R. 10 agosto 2001, n. 22 <sup>(1)</sup>.**

### **Adozione della bandiera della Regione Puglia.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 27 agosto 2001, n. 129.

---

#### **Art. 1**

##### *Bandiera della Regione Puglia.*

1. La bandiera della Regione Puglia è formata da un drappo di forma rettangolare, con al centro lo stemma della Regione, come individuato con *legge regionale 8 settembre 1988, n. 28* "Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia", posto sul fondo di colore bianco. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera.
  2. L'altezza della bandiera della Regione è pari a due terzi della sua lunghezza.
  3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.
  4. I colori della bandiera regionale sono quelli del gonfalone e dello stemma adottati con *L.R. n. 28/1988*.
- 

#### **Art. 2**

##### *Esposizione della bandiera.*

1. In attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla *legge 5 febbraio 1998, n. 22* "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea", l'esposizione della bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea, ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio regionale può espressamente disporre o autorizzare l'esposizione della bandiera in occasione di avvenimenti che rivestono particolare solennità regionale o locale. In questi casi e nell'eventualità che la bandiera rimanga esposta dopo il tramonto, la stessa deve essere adeguatamente illuminata.
2. La bandiera viene altresì esposta:

- a) all'esterno della sede della Giunta regionale;
  - b) all'esterno della sede del Consiglio regionale;
  - c) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
  - d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e accademico.
3. L'esposizione della bandiera deve essere idonea a evidenziare la dignità e la visibilità da parte della generalità dei cittadini.
4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
- 
- 

### **Art. 3**

#### *Estensione dell'obbligo ad altri Enti pubblici.*

1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Puglia nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione nonché presso le sedi di altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze regionali.
  2. Gli Enti espongono la bandiera in modo permanente, con collocazione interna, idonea a evidenziare la dignità e a favorire la visibilità da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai locali in cui è svolta l'attività di istituto.
- 
- 

### **Art. 4**

#### *Posizione della bandiera.*

1. L'esposizione della bandiera avviene riservando alla bandiera della Repubblica la posizione centrale, alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione Puglia.
  2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione Puglia. Se la bandiera è esposta su un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
- 
- 

### **Art. 5**

#### *Casi particolari.*

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.

2. Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all'estremità superiore dell'inferitura.

---

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.